



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.10.20233

Info/172/23/GIURISPRUDENZA/AUTORIZZAZIONE ex art 208 omnnicomprensiva

**GIURISPRUDENZA/AUTORIZZAZIONE EX ART. 208, D.LGS. N. 152/06 PROVVEDIMENTO  
OMNICOMPENSIVO EX LEGE  
DI ALTRE AUTORIZZAZIONI LICENZE PERMESSI**

-----  
Facciamo seguito a quanto in tema già affermato dalla giurisprudenza (v. in calce precedente infoAMIS) per informare che ancora una volta il Giudice amministrativo si è espresso chiaramente sul concetto **dell'omnicomprensività dell'autorizzazione unica è prevista ex lege dall'articolo 208, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, secondo il quale il provvedimento unico sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico nonché comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**

Pertanto secondo il **Consiglio di Stato (sentenza 4 settembre 2023, n. 8156)** non occorre un riferimento espresso alla natura omnnicomprensiva dell'autorizzazione unica di gestione rifiuti ex articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 perché essa deriva direttamente dalla legge.

La questione controversa, nello specifico, ha riguardato il diniego dell'istanza della ricorrente adottato dal Comune di Nocera avente ad oggetto l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per uso privato da realizzarsi presso l'insediamento dove la stessa svolge l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi. Avverso il provvedimento di diniego l'appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar della Campania che lo ha rigettato sostenendo che nel provvedimento di autorizzazione unica per l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi rilasciato mancava un riferimento espresso in base a cui ritenere che l'autorizzazione regionale ricomprendesse anche i titoli edilizi e l'autorizzazione allo scarico.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che ha sottolineato come Quanto alle doglianze del Comune i cui rilievi non erano stati presi in considerazione, i Giudici hanno evidenziato come il Comune *“nonostante la regolare convocazione, non ha partecipato alle riunioni della conferenza di servizi (ex art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90) né ha proposto impugnativa giurisdizionale né, tantomeno, ha attivato alcun procedimento di autotutela del parere reso”* e che, pertanto, deve considerarsi acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni autorizzatorie. *“L'autorizzazione regionale ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 è pertanto atto di assenso unico, comprensivo delle autorizzazioni di competenza di tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.”*

Allegata la Sentenza del Consiglio di Stato per i dettagli.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118  
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org)